



Deliberazione FVG/ 16 /2021/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE f.f.: Emanuela Pesel (relatore)

CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi

REFERENDARIO: Tamara Lollis

Deliberazione del 30 marzo 2021

concernente la conclusione dell'istruttoria ex art.1 comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005 sul rendiconto degli esercizi 2016, 2017 e 2018 del Comune di Gemona del Friuli

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare gli artt. 148 e 148 bis, come modificati e

introdotti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

Visto il d.lgs.118 del 2011 e le successive modifiche ed integrazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/ SEZAUT/2015/INPR, 31/ SEZAUT/2015/INPR, 3/ SEZAUT/2016/QMIG, 31/ SEZAUT/2016/FRG;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 12/ SEZAUT/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2018 degli enti locali;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/ SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2019 degli enti locali;

Visti gli artt. 1,2, e 4 della legge regionale n.18 del 2015, legge sulla finanza locale del Friuli Venezia Giulia, con i quali vengono definiti la dimensione e il ruolo del sistema integrato regionale di cui fanno parte la Regione e gli enti locali del territorio regionale;

Visti, altresì, gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della medesima legge regionale di finanza locale i quali, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica volto al rispetto dei principi statali e comunitari in materia, stabiliscono gli obiettivi di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti locali della Regione con particolare riferimento al pareggio di bilancio, alla progressiva riduzione dell'indebitamento e al contenimento delle spese del personale

Preso atto degli esiti dell'attività di monitoraggio che la Regione svolge sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali del territorio ai sensi dell'art.20 comma 9 della L.R. 18 del 2015;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre

2019, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n.1 dell'11 febbraio 2021, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2021 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia, n. 1 del 2018 del 21 dicembre 2017 ad oggetto "Controllo eseguito sull'osservanza degli obblighi di finanza pubblica nell'esercizio 2015 da parte del Comune di Gemona del Friuli e sulla regolarità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 alla luce del riaccertamento straordinario dei residui operato con riferimento alla data del 1.1.2015" e n. 23 del 24 aprile 2018 ad oggetto "Comune di Gemona del Friuli. Verifica dei provvedimenti assunti dal Comune ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL a seguito della deliberazione n. 1/2018";

esaminate le relazioni redatte dall'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art.1 comma 166 della legge 205 del 2005 sui rendiconti 2016, 2017 e 2018;

considerate altresì, per gli aspetti di rilievo, le risultanze finanziarie dei rendiconti della gestione contabile del Comune di Gemona del Friuli per gli esercizi 2016, 2017 e 2018;

preso atto degli esiti della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla l.r. 18 del 2015 effettuata dalla Regione (pareggio di bilancio, riduzione dell'indebitamento e contenimento delle spese per il personale);

vista l'ordinanza presidenziale n. 7 del 2021 con la quale è stato convocato il IV Collegio;

udito in camera di consiglio il Magistrato istruttore e relatore Cons. Emanuela Pesel;

Considerato in diritto

L'attività di controllo oggetto della presente deliberazione trova fondamento nelle disposizioni dell'art.1 commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art.148 bis del TUEL introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In virtù dei predetti interventi normativi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23

dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. In particolare il terzo comma dell'art. 148 bis del TUEL prevede che, qualora nell'ambito della verifica vengano accertate situazioni di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, intervenga, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento da parte della Corte dei Conti, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, a sua volta, deve verificarli nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'aspetto rilevante che caratterizza l'incisività di questo controllo discende dal fatto che, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica della Sezione regionale di controllo dia esito negativo, risulta preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Tale tipologia di controllo, pur essendo riconducibile, com'è noto, alla categoria del riesame di legalità e regolarità (cfr. Corte Cost. n.179 del 2007) deve, tuttavia, essere considerata, in un'ottica fedele alla naturale funzione di controllo del Giudice contabile, come attività precipuamente focalizzata sul mantenimento della stabilità finanziaria degli enti locali nel lungo periodo, in un'ottica di effettiva attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui agli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare ed applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità, coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi

programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL che risulta recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della legge di finanza locale n.18 del 2015.

Le considerazioni appena richiamate inducono, quindi, a ritenere opportuna una declinazione dell'attività di controllo in esame che, da un lato, espliciti una tendenziale attualizzazione temporale delle verifiche estendendole al rendiconto più recente, dall'altro, laddove possibile, dia contezza di una rilevazione degli andamenti quantomeno su base triennale in modo da rendere evidente il *trend* dei fenomeni contabili sottesi ai risultati espressi. In relazione alla specifica situazione derivante dal particolare regime di autonomia del territorio regionale va, peraltro, tenuto presente che spetta alla Regione garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale mediante l'attuazione del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nell'ambito del quale la Regione ricopre il duplice ruolo di ente finanziatore e garante dell'attuazione del coordinamento della finanza pubblica. All'interno del sistema integrato è quindi la Regione ad operare un controllo capillare sul rispetto, da parte di tutti gli enti, degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal legislatore regionale negli artt. 19 e seguenti della L.R. 18 del 2015, riguardanti il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione, la riduzione del debito residuo, e il contenimento della spesa di personale. Gli esiti della verifica vengono comunicati a questa Sezione ai fini degli eventuali ulteriori accertamenti da effettuare ai sensi dell'art.1 comma 166 della legge 266 del 2005. Tale procedura avvalorata, quindi, la peculiarità dell'ordinamento regionale all'interno del quale, in materia di controlli contabili sugli enti locali, si realizza una sinergia tra Corte dei Conti e Regione. In relazione al perimetro dell'ambito del controllo svolto dal Giudice contabile deve altresì essere tenuto in opportuna evidenza che, a fronte dell'impossibilità materiale di effettuare il controllo su tutti gli enti in tutti gli esercizi finanziari, la Sezione ha adottato un sistema di

campionamento progressivo degli enti da controllare, nell'intento di arrivare a comprendere, pur in un arco temporale articolato su qualche anno e comunque, si auspica, entro il 2021, l'intero sistema della finanza locale del territorio regionale nel nuovo contesto determinato dal processo di armonizzazione contabile, individuando le eventuali situazioni di criticità per renderle destinatarie di interventi di controllo ripetuti nel tempo fino alla verifica dell'effettiva soluzione delle problematiche riscontrate.

In relazione all'istruttoria effettuata sul comune di Gemona del Friuli è risultato necessario acquisire in contraddittorio con l'Ente con nota prot. n. 851 del 6 maggio 2020 e con nota prot. n. 2273 del 13 ottobre 2020 chiarimenti istruttori in relazione alla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, alle risultanze della cassa vincolata, nonché alle risultanze del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Ente ha risposto con nota del Responsabile del Servizio Finanziario del 31 agosto 2020 (prot. Sezione n. 1981 del 1 settembre 2020).

Il controllo sul comune di Gemona del Friuli rileva le risultanze istruttorie di seguito indicate.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione al 31.12.2016

A seguito della deliberazione della Sezione n. 1/2018 del 21 dicembre 2017, il Comune di Gemona del Friuli, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26 marzo 2018 ad oggetto "comunicazione in ordine ai provvedimenti adottati a seguito della deliberazione n. 1/2018 della Corte dei Conti", che, a sua volta, prendeva atto della relazione del Responsabile del Servizio finanziario di data 12 marzo 2018, ha proceduto anche alla ricostruzione della composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016. La deliberazione della Sezione n. 23 del 24 aprile 2018, sulla base degli elementi forniti dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, che propone la revisione delle risultanze contabili del rendiconto 2016 (rispetto a quello approvato) alla luce degli esiti del controllo della Sezione, ha ricostruito la correttezza della composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016 come di seguito:

-Si è registrata applicazione al bilancio 2016 dell'avanzo dell'esercizio 2015 nella misura di € 218.216,66, esclusivamente in parte corrente. Trattasi di "avanzo vincolato di parte corrente" derivante da trasferimenti per l'ammontare di € 138.216,66 e derivante da contributo a sollievo mutuo per l'ammontare di € 80.000,00.

-Nel 2016, a fronte di una pregressa anticipazione con fondi propri di bilancio e in conformità a quanto previsto e disposto nelle deliberazioni consiliari di approvazione del bilancio di previsione 2017 (29.3.2017) e del rendiconto della gestione 2016 (30.6.2017), è stata “svincolata” una quota, pari ad € 80.000,00, di avanzo vincolato di parte corrente” di cui al complessivo vincolo di € 320.000,00 in essere al 31.12.2015 e derivante da n. 4 annualità anticipate di contributo a sollievo mutuo della CCDDPP S.p.a..

-Da quanto esposto nei due punti di cui sopra, ne deriva che la parte vincolata del risultato di amministrazione 2015 avente natura corrente e derivante da trasferimenti, pari a complessivi € 482.216,66 (come determinata dall’ente), al 31.12.2016 risulta utilizzata/svincolata per complessivi € 298.216,66, talché a rendiconto 2016 permane un vincolo di € 184.000,00.

-Va rilevato che al bilancio 2016 non è stato applicato avanzo di parte capitale. Pertanto, i vincoli già presenti nel risultato di amministrazione 2015 permangono a rendiconto 2016, e precisamente l’importo di € 416.000,00, costituito da n. 4 annualità di contributo pluriennale concesso dalla Regione ai sensi della L.R. 2/2000.

-Nel risultato di amministrazione 2016 devono essere considerati anche i seguenti vincoli: quelli rilevati dalla Sezione con deliberazione n. 1/2018 nella misura complessiva di € 95.840,03; € 82.963,81 quale vincolo che corrisponderebbe al saldo della gestione di parte capitale 2016, il quale non risulta però individuato e costituito in sede di approvazione del rendiconto 2016; € 15.678,33 quale parte destinata agli investimenti come da rendiconto 2016 approvato dall’ente.

Per quanto sopra esposto, la deliberazione della Sezione n. 23/2018 ha rappresentato il riepilogo della composizione rideterminata del risultato di amministrazione al 31.12.2016 (rispetto a quella approvata nel rendiconto con deliberazione consiliare), nelle risultanze di seguito indicate:

1) E’ stata confermata la composizione della parte accantonata (importo complessivo di € 1.025.818,97) come approvata dall’ente nel rendiconto.

2) E’ stato confermato l’importo complessivo di € 626.385,67 della parte vincolata, come approvata dall’ente nel rendiconto, composta da:

a) vincoli di parte corrente, pari ad € 210.385,67 (quantificato dal rendiconto 2016 approvato), a sua volta composta da:

€ 184.000,00 derivanti dal risultato di amministrazione 2015 (n. 2 annualità del contributo a sollievo mutuo CCDDPP S.p.a. per € 160.000,00 e n. 1 annualità contributo su mutuo CCDDPP S.p.a. per € 24.000,00);

€ 26.385,67 quale differenza tra l'importo complessivo del vincolo di parte corrente di € 210.385,67 come approvato dall'ente nel rendiconto e il suddetto importo di € 184.000,00; il vincolo in questione dovrebbe essere stato costituito nel corso della gestione 2016 e non viene indicato nel conteggio revisionato dal Responsabile del Servizio finanziario.

b) vincoli di parte capitale, pari ad € 416.000,00, che derivano totalmente dal risultato di amministrazione 2015.

3) E' stata rideterminata la parte destinata agli investimenti, per l'importo di € 194.482,17 (a fronte dell'importo di € 15.678,33 approvato dall'ente nel rendiconto), composto da: € 95.840,03 come rilevati dalla Sezione con deliberazione n. 1/2018 (€ 44.407,65 + € 51.432,38); € 82.963,81 quale "vincolo" corrispondente al saldo della gestione di parte capitale 2016 (non costituito in sede di approvazione del rendiconto dell'ente); € 15.678,33 quale "parte destinata agli investimenti" come da rendiconto approvato dall'ente.

4) La parte disponibile è risultata dunque pari a + € 136.320,06 e tale importo è diverso da quello, pari a + € 162.705,73, conseguente alla rideterminazione del rendiconto 2016 operata dall'ente con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26 marzo 2018; in particolare, la differenza pari ad € 26.385,67 si riferisce al maggiore importo della parte vincolata individuata dalla Sezione con la deliberazione n. 23 del 24 aprile 2018.

Alla luce di quanto approvato nella citata deliberazione della Sezione n. 23 del 24 aprile 2018, risulta che la composizione del rendiconto al 31.12.2016 non è coerente, nei termini sopra indicati, rispetto a quella risultante dalla rideterminazione del rendiconto 2016 operata dal Comune con la citata deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26 marzo 2018. In particolare, nella parte vincolata risulta da costituire il citato importo di € 26.385,67 (che riguarda per € 21.385,67 quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali anno d'imposta 2013 e per € 5.000,00 diritti di rogito Segretari comunali), conseguentemente la parte disponibile ammonta a + € 136.320,06, diversamente dall'importo (+ € 162.705,73) individuato nella deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26 marzo 2018.

Risultato di amministrazione al 31.12.2017

Nel 2017 si registra l'applicazione del risultato di amministrazione al 31.12.2016: per € 21.385,67 alla parte corrente (relativamente ad avanzo vincolato); per € 593.586,03 alla parte

in conto capitale, di cui € 416.000,00 di parte vincolata (relativo al contributo pluriennale di € 104.000,00 concesso ai sensi della legge regionale n. 2/2000, art. 4 commi 55 e 57 e con decreto n. PMT/SEDIL/UD/4270ERCM-365 del 24.09.2012 per i lavori di sistemazione parte laterale via B. Brollo e messa in sicurezza aree contermini e costituito dalle 4 annualità relative agli anni 2012-2015) ed € 177.586,03 di parte destinata agli investimenti. Conseguentemente, la parte vincolata di parte capitale al 31.12.2016 viene interamente utilizzata, la parte destinata agli investimenti al 31.12.2016 viene utilizzata per l'importo di € 177.586,03 e dunque ammonta ad € 16.896,14 e la parte vincolata di parte corrente al 31.12.2016 viene utilizzata per l'importo di € 21.385,67; risulta inoltre che la parte vincolata di parte corrente, in sede di rendiconto, è stata ridotta dell'importo di € 5.000,00 (oneri afferenti i diritti di rogito segretari comunali) per confluire tra i fondi accantonati, conseguentemente la parte vincolata corrente al 31.12.2016 si riduce, oltre che per la quota utilizzata di € 21.385,67, anche per l'importo di € 5.000,00, e dunque ammonta ad € 184.000,00.

La gestione competenza di parte corrente 2017 ha generato vincolo sul risultato di amministrazione al 31.12.2017 per l'importo di € 946,90 afferente al saldo 2017 della gestione del sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (che confluisce nella parte vincolata di parte corrente).

La gestione di competenza di parte capitale 2017 ha generato vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2017 complessivamente pari ad € 44.263,74, di cui per € 12.317,29 in relazione a quota incentivi su opera "crematorio comunale" (che confluisce nella parte vincolata di parte capitale) ed € 31.946,45 (che confluisce nella parte destinata ad investimenti).

La gestione in conto residui 2017 ha generato vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2017 derivante da insussistenze ed economie dei residui passivi relativi alla gestione in conto capitale pari ad € 55.535,52, che confluiscono nella parte destinata agli investimenti. In conclusione, emerge che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 ammonta complessivamente a + € 1.885.864,74 e risulta composto come di seguito (le risultanze sono coerenti con quelle contenute nella deliberazione consiliare n. 23 del 16.7.2018 di approvazione del rendiconto 2017):

- Parte accantonata (pari ad € 1.261.525,99), composta da: accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, per € 1.105.896,87; accantonamento per fondo contenziosi, per € 85.250,12;

accantonamento per indennità di fine mandato, per € 10.379,00; accantonamento per rinnovi contrattuali, per € 41.496,00; accantonamento per liquidazione diritti di rogito Segretari comunali, per € 18.504,00.

- Parte vincolata, pari ad € 197.264,19, di cui € 12.317,29 per la parte capitale (relativa a quota incentivi su opera "crematorio comunale") ed € 184.946,90 per la parte corrente (relativa a: annualità contributo su mutuo "castello" per € 160.000,00; annualità contributo su mutuo "via Armentaressa" per € 24.000,00; saldo gestione 2017 sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per € 946,90).

- Parte destinata agli investimenti, pari ad € 104.378,11 (di cui: saldo avanzo destinato ad investimenti al 31.12.2016 per € 16.896,14; gestione di competenza 2017 di parte capitale per € 31.946,45; saldo della gestione 2017 in conto residui per € 55.535,52).

- Parte disponibile pari ad € 322.696,45.

Risultato di amministrazione al 31.12.2018

Nel 2018 si registra l'applicazione del risultato di amministrazione al 31.12.2017: alla parte corrente per € 150.379,00, di cui € 70.379,00 in relazione alla parte accantonata ed € 80.000,00 relativamente alla parte vincolata; alla parte in conto capitale per € 317.864,40, di cui € 104.378,11 di parte destinata agli investimenti ed € 213.486,29 di parte disponibile.

Conseguentemente, con riferimento alla parte vincolata e a quella destinata agli investimenti: la parte vincolata di parte corrente al 31.12.2017 viene utilizzata per € 80.000,00 e dunque si riduce ad € 104.946,90; la parte destinata agli investimenti al 31.12.2017 viene interamente utilizzata; la parte vincolata di parte capitale al 31.12.2017 non viene utilizzata e dunque resta pari ad € 12.317,29.

La gestione competenza di parte corrente 2018 ha generato vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2018 complessivamente pari ad € 20.462,65 (che confluiscono nella parte vincolata di parte corrente), di cui: € 570,16 per compenso indagine ISTAT da corrispondere ai dipendenti; € 3.008,84 per economia di gestione su sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale; € 1.335,29 per trasferimento da altro ente per incentivi personale proprio; € 15.548,36 per restituzione alla Regione di contributo LSU non utilizzato.

La gestione di competenza di parte capitale 2018 ha generato vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2018 pari complessivamente ad € 53.425,03, che confluiscono nella parte destinata agli investimenti.

La gestione in conto residui 2018 ha generato vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2018 derivanti da insussistenze ed economie dei residui passivi relativi alla gestione corrente in partite di giro per € 11.139,43, a fronte di quote TASI da rimborsare (che confluiscono nella parte vincolata di parte corrente) e da insussistenze ed economie dei residui passivi relativi alla gestione capitale per l'importo complessivo di € 10.480,08 (che confluiscono nella parte destinata agli investimenti).

In conclusione, emerge che il risultato di amministrazione al 31.12.2018 ammonta complessivamente a + € 2.323.173,78 e risulta composto come di seguito (le risultanze sono coerenti con quelle contenute nella deliberazione consiliare n. 6 del 30.4.2019 di approvazione del rendiconto 2018):

- Parte accantonata, pari ad € 1.393.975,39, composta da: accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, per € 1.332.451,65; accantonamento indennità fine mandato per € 4.132,48; accantonamento fondo rischi per contenzioso per € 57.391,26.

- Parte vincolata, pari ad € 148.866,27, di cui € 12.317,29 per la parte capitale (relativa a quota incentivi su opera "crematorio comunale") ed € 136.548,98 per la parte corrente (relativa a: annualità contributo su mutuo "castello" per € 80.000,00; annualità contributo su mutuo "via Armentaressa" per € 24.000,00; saldo gestione 2017 sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per € 946,90; restituzione TASI non dovuta per € 11.139,43; compenso indagine ISTAT da corrispondere a dipendenti per € 570,16; economia di gestione 2018 su sistema bibliotecario per € 3.008,84; trasferimento da altro ente per incentivi personale proprio per € 1.335,29; restituzione alla Regione di contributo LSU non utilizzato per € 15.548,36).

- Parte destinata agli investimenti pari ad € 63.905,11 (di cui: gestione di competenza 2018 di parte capitale per € 53.425,03; gestione 2018 in conto residui per € 10.480,08).

- Parte disponibile pari ad € 716.427,01.

Valorizzazione e rispetto dei vincoli di cassa.

In base alle risultanze istruttorie, con riferimento alla verifica della correttezza della determinazione dei vincoli di cassa al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, si registra l'assenza di cassa vincolata al 31.12.2016, in quanto il Comune ha applicato il punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 (ai sensi del quale l'accantonamento alla chiusura dell'esercizio debba calcolarsi in misura non inferiore alla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre, ivi comprese eventuali quote di

avanzo vincolato connesse alla cancellazione dei residui tecnici, ed i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data), e dunque il criterio convenzionale di computo, ricavandone un saldo all' 1.1.2017 negativo (pari a - € 90.607,10). La quantificazione della cassa vincolata all'1.1.2018, pari a + € 659.285,93, è stata effettuata dal Comune con la determinazione n. 143/2018 prendendo atto della contabilizzazione della giacenza vincolata secondo la modalità convenzionale quale limite inferiore da non superare, tuttavia applicando il criterio ordinario di computo previsto dal citato principio contabile. Con la determinazione n. 30 del 04/02/2019 il Comune ha quantificato la giacenza di cassa vincolata al 1.1.2019 (€ 636.888,46) applicando il criterio ordinario di computo (così come per la quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 1.1.2020 effettuata con determinazione n. 46 del 03/02/2020). La Sezione precisa che il criterio convenzionale di computo è stato previsto dal punto 10.6 del citato principio contabile solamente in sede di prima applicazione, per cui in tutti i casi successivi alla stessa la giacenza di cassa è da calcolarsi con il criterio ordinario, senza alcun riferimento al limite sopra citato.

Obiettivi di finanza pubblica

In base alle risultanze istruttorie risulta che sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2018 con riferimento al pareggio di bilancio (art. 20 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18), alla riduzione dell'indebitamento (art. 21 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18) e al contenimento delle spese per il personale (art. 22 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18). In particolare:

-per l'obiettivo del pareggio di bilancio, si registra un saldo finanziario pari a + € 1.023.292, a fronte dell'obiettivo pari a € 0; incidentalmente, si rileva che, in base alle risultanze istruttorie, il saldo finanziario per l'esercizio 2017 viene rideterminato in + € 181.021 anziché + € 53.879 (a fronte dell'obiettivo pari ad € 0), per effetto della correzione del dato I2 "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito" (da € 2.526.841 ad € 2.399.699);

-per l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento, si registra una variazione pari a -7,27% a fronte dell'obiettivo rappresentato da una variazione pari a -0,5%;

-per l'obiettivo del contenimento delle spese per il personale si registra la spesa di personale netta dell'anno 2018 pari ad € 2.321.455, a fronte dell'obiettivo rappresentato dalla spesa di personale netta, valore medio triennio 2011/2013, pari ad € 2.901.047.

Tutto ciò premesso

Preso atto della riconsiderazione dei vincoli operata dall'ente nell'ottemperanza della delibera di questa Sezione n.23 del 24 aprile 2018 e considerato che dall'istruttoria effettuata in base ai criteri sopra richiamati sui rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 del comune di Gemona del Friuli non sono emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell'Ente

Il IV collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Gemona del Friuli la seguente pronuncia:

Si dà atto della riconsiderazione dei vincoli operata dall'Ente in ottemperanza della delibera di questa Sezione n.23 del 24 aprile 2018 e, conseguentemente, nei confronti del Comune di Gemona del Friuli il controllo effettuato in base ai criteri sopra richiamati può ritenersi concluso con riferimento ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 senza che dallo stesso siano emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell'Ente.

ORDINA ALLA SEGRETERIA

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Gemona del Friuli;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso, in videoconferenza, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2021.

Il Presidente f.f. Relatore

Emanuela Pesel

Depositata in Segreteria in data 6 aprile 2021

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian